



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con D.P.G.R.T. n. 233 del 13.12.2010)

N° 148 del 04 NOV. 2011

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Oggetto: Approvazione Convenzione ISPO – AOU Careggi per la prestazione del servizio di dosimetria personale per dosimetri a badge ed a bracciale | |
| Struttura Proponente | |
| Proposta n. | Responsabile del procedimento |
| | Responsabile controllo di gestione e contabilità |
| | Estensore <u>Simona Gallo</u> |

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 04 NOV. 2011

Pubblicato a norma di Legge il 04 NOV. 2011

Inviato al Collegio Sindacale il 04 NOV. 2011

L'anno 2011, il giorno 04 del mese di Novembre
Il sottoscritto Prof. Gianni Amunni, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 233 del 13.12.2010.

Visto il D. Lgs. vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante " Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica ";

Dato atto che in forza della Legge RT 4 febbraio 2008, n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e subentra nelle attività esercitate dal disciolto CSPO a far data dal 1 Luglio 2008;

Vista la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Ispo;

Premesso che ISPO, in data 1 giugno 2008 ha stipulato una convenzione con l'AOU Careggi per la fornitura del servizio di dosimetria personale e che tale convenzione è scaduta il 31.05.2010 ed è stata prorogata, con Delibera del DG ISPO n. 153/2010, alle stesse condizioni economiche e modalità operative, fino al 31.05.2011;

Preso atto della nota del 08.06.2011 Prot. 20740, a noi pervenuta il 16.06.2011, Prot. 1621, in cui l'AOU Careggi comunica che con Provvedimento del DG n. 277 del 20.05.2011 esecutivo, è stata approvata la stipula della suddetta convenzione, alle stesse condizioni economiche e modalità operative, fino al 31.05.2013;

Dato atto che ISPO non risulta tuttora dotato delle professionalità ed apparecchiature necessarie a garantire il servizio di dosimetria personale, obbligatorio per legge (L. 230/95);

Ritenuto pertanto necessario avvalersi della convenzione tra l'AOU Careggi e l'ISPO per la fornitura del servizio di dosimetria personale alle stesse condizioni economiche e modalità operative, fino al 31.05.2013;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente, così da garantire la continuità del servizio di dosimetria, obbligatorio per legge (L. 230/95);

Acquisito il visto di regolare imputazione della spesa da parte del Responsabile del controllo di gestione e contabilità dello Staff Tecnico Amministrativo;


Con il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA


Per quanto esposto in narrativa:

- 1) di prendere atto che con nota del 08.06.2011 Prot. 20740, la AOU Careggi ha comunicato la stipula della Convenzione per la fornitura del servizio di dosimetria personale in essere con l'Istituto, sino al 31.05.2013;
- 2) di approvare, pertanto, la stipula sino al 31.05.2013 della convenzione tra l'AOU Careggi e l'ISPO di cui al punto precedente;
- 3) di dare atto che il costo presunto per gli anni 2010/2011 pari ad Euro 2472,00 risulta considerato nel Bilancio Preventivo dell'Istituto e attribuito al Conto Economico 3B020102229 "Costi per altri servizi sanitari ASAV" (Autorizzazione n. 19 per il 2011);
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente;
- 5) di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Chiara Neri)



IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)



Strutture aziendali da partecipare :

S.C. Diagnostica per immagini ISPO
Settore Affari Generali e Convenzioni ISPO
Contabilità e controllo di Gestione ISPO
S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza ASF

CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI DOSIMETRIA PERSONALE PER DOSIMETRI A BADGE ED A BRACCIALE

TRA

**Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi, con Sede in Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze
Cod. Fisc. 04612750481 rappresentata dalla Dr.ssa Raffaella Giardiello, Direttore della U.O.
Affari Generali (piu' avanti brevemente denominata Azienda)**

E

ISPO, con sede in Firenze. Via Cosimo il Vecchio, 2

- CF/P. IVA 05872050488..... -

(più avanti brevemente denominata Convenzionata)

**Rappresentata dal Dott. ...Gianni Arzuffi.....debitamente autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto.**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda, per il tramite Servizio Dosimetria della dipende SOD di Fisica Sanitaria, effettuerà a favore della Convenzionata prestazioni di fisica sanitaria relative alla fornitura del servizio di dosimetria personale per dosimetri a badge e/o a bracciale e, quindi doterà, esclusivamente per la sola durata della presente convenzione, la Convenzionata di un adeguato numero di dosimetri in base al numero di persone da sottoporre a sorveglianza dosimetria che dovrà essere preventivamente indicato dalla stessa.

Tale servizio verrà svolto con le modalità direttamente concordate con il Responsabile del Servizio Dosimetria (per eventuali chiarimenti Segreteria 0557947906).

ART. 2

La Convenzionata dovrà assicurare il corretto uso dei dosimetri da parte dei propri dipendenti, seguendo le istruzioni fornite dal Servizio Dosimetria della SOD Fisica Sanitaria .

Esonerando l'Azienda da ogni responsabilità per l'eventuale inaffidabilità dei risultati delle letture dosimetriche dovuta all'inosservanza di tali istruzioni, incluso il non corretto uso dei dosimetri di fondo e la consegna dei dosimetri oltre i tempi previsti.

ART. 3 -

I corrispettivi per la lettura dosimetrica sono riportati nella tabella sotto indicata.
Tutti i suddetti corrispettivi **non sono comprensivi di IVA.**

| Dosimetri a BADGE | |
|--------------------------|----------------------------|
| Numero dosimetri | Costo per dosimetro |
| Fascia 1: 1 | € 15,38= |
| Fascia 2: da 2 a 5 | € 6,30= |
| Fascia 3: da 6 a 50 | € 3,73= |
| Fascia 4: oltre 50 | € 3,23= |

| Dosimetri a BRACCIALE | |
|------------------------------|----------------------------|
| Numero dosimetri | Costo per dosimetro |
| Fascia 1: 1 | € 22,86= |
| Fascia 2: da 2 a 5 | € 11,67= |
| Fascia 3: da 6 a 50 | € 7,54= |
| Fascia 4: oltre 50 | € 6,69 |

ART. 4

Per ogni dosimetro che non venga restituito nei tempi e secondo le modalità indicate dal Servizio Dosimetria della SOD Fisica Sanitaria, saranno addebitati alla Convenzionata €40/00= (quaranta) per ogni dosimetro a badge e € 25/00 (venticinque) per ogni dosimetro a bracciale non restituito.

ART. 5

Ai corrispettivi indicati nel precedente art. 2, saranno liquidati all'Azienda dalla Convenzionata, entro 30 giorni dall'invio di regolare fattura che sarà emessa dai competenti uffici sulla base del resoconto predisposto dal Servizio Dosimetria.

Art. 6

AOUC rimetterà annualmente alla Convenzionata regolare fattura corredata dell'elenco delle prestazioni effettuate. Il corrispettivo dovrà essere versato ad AOUC con le seguenti modalità: Bonifico Bancario IBAN IT33E0616002832000000361C01 c/o Cassa Di Risparmio di Firenze S.p.A. - Filiale Enti e Tesorerie Via del Castellaccio 36/38 - Firenze

ART. 7

Ai fini della responsabilità circa il trattamento dei dati relativi alle prestazioni richieste, il Titolare è da considerarsi la Convenzionata (art. 28 D.Lgs. 196/2003) mentre l'Azienda è da considerarsi Responsabile Esterno (art. 29 D.Lgs. 196/2003).

ART. 8

La presente convenzione ha durata biennale a decorrere dal 1 giugno 2011, fatta salva la facoltà di recesso anticipato, riconosciuta ad entrambe le parti, da comunicarsi con raccomandata A/R con preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 9

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

ART. 10

Le eventuali spese di registrazione del presente atto e le spese di bollo sono a carico della Convenzionata.

Per Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi

U.O. Affari Generali

Il Direttore

(Dr.ssa Raffaella Giardiello)

.....


Per ISPO

.....
